

con e-distribuzione S.p.A. e con Inergia S.p.A., propedeutici all'effettivo inserimento nella rete di trasmissione nazionale delle suddette porzioni di rete;

Ritenuto che l'ampliamento della rete di trasmissione nazionale debba essere subordinato all'effettiva acquisizione da parte della società Terna S.p.A. dei suddetti elementi di rete;

Decreta:

Art. 1.

Ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica

1. L'ambito della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica è modificato con l'inserimento in essa dei seguenti elementi di rete:

- a) Linea a 150 kV «Bono - Buddusò»;
- b) Linea in cavo a 150 kV «Deliceto - Stornarella».

2. L'efficacia del suddetto inserimento è subordinata al perfezionamento dell'acquisizione, da parte di Terna S.p.A., dei suddetti elementi di rete, attualmente rispettivamente di proprietà delle società e-distribuzione S.p.A. e di Inergia S.p.A.

La data del suddetto perfezionamento deve essere comunicata, a cura della società Terna S.p.A., a questo Ministero ed all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

Art. 2.

Voltura di atti amministrativi

1. A far data dall'efficacia dell'atto di acquisizione da parte di Terna S.p.A. delle linee oggetto del presente provvedimento, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti i provvedimenti amministrativi di competenza di questo Ministero, concernenti le reti medesime e già intestati alle società proprietarie delle stesse, si intendono emessi validamente ed efficacemente a favore della società Terna S.p.A.

Art. 3.

Informazione al pubblico dell'ambito aggiornato della rete

1. La società Terna S.p.A. provvede a rendere disponibili le informazioni relative all'aggiornamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2017

Il Ministro: CALENDRA

18A00435

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 6 dicembre 2017.

Autorizzazione alla Scuola nazionale dell'amministrazione a bandire un corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, per un totale di 123 posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche.

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e, in particolare, l'art. 28 che disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, che avviene per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 settembre 2004, n. 272 recante il regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 recante il regolamento di riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004, che definisce l'ambito di applicazione della disciplina sull'accesso



alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, in attuazione dell'art. 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, in base al quale la Scuola superiore della pubblica amministrazione è denominata Scuola nazionale dell'amministrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, il quale dispone che l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici per una percentuale non inferiore al cinquanta per cento dei posti da ricoprire, avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale;

Vista la nota n. 68581 del 22 dicembre 2016, con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha chiesto alle amministrazioni pubbliche interessate di comunicare il numero dei posti di dirigente da destinare al reclutamento mediante procedura selettiva gestita dalla SNA;

Vista l'email del 12 ottobre, 2017 prot. 57368, con la quale si chiedeva la conferma dei dati pervenuti, rappresentando alle amministrazioni interessate che la conferma del numero di posti da destinare al reclutamento costituisce, altresì, conferma delle disponibilità finanziarie per poter sostenere i costi delle relative assunzioni a conclusione delle procedure concorsuali, con il conseguente impegno a congelare risorse utili per le finalità in parola;

Viste le note con le quali le amministrazioni hanno comunicato i posti da coprire mediante corso-concorso;

Visto, altresì, l'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013 secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti il numero dei posti da destinare al reclutamento di dirigenti tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, nonché, con il medesimo decreto, disposta l'autorizzazione all'assunzione dei vincitori dei concorsi a valere sulle facoltà assunzionali delle singole amministrazioni;

Considerato che l'autorizzazione ad assumere sarà adottata con successivo decreto, con le modalità sopra indicate, dopo aver verificato le facoltà di assunzione effettive di ciascuna amministrazione;

Ritenuto di autorizzare l'avvio di procedure concorsuali per posti di qualifica dirigenziale, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di fabbisogno del personale e limitazioni delle assunzioni e compatibilmente con le risorse finanziarie destinate per l'avvio del suindicato corso-concorso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione On. le dott.ssa Maria Anna Madia;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

La Scuola nazionale dell'amministrazione è autorizzata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, ad indire un corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, per un totale di n. 123 posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche di cui alla tabella allegata, che è parte integrante del presente provvedimento.


Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2017

*Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione*
MADIA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.
ne prev. n. 38



Autorizzazione a bandire VII corso-concorso SNA	
Amministrazione	Posti disponibili
Corte dei conti	4
Presidenza del Consiglio dei ministri	6
Presidenza del Consiglio dei ministri - ruolo Protezione Civile	1
Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale	5
Ministero dell'interno	4
Ministero giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi	2
Ministero giustizia - Ufficio centrale archivi notarili	1
Ministero della difesa	2
Ministero dello sviluppo economico	7
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	6

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	2
Istituto nazionale assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL)	4
Automobile Club d'Italia (ACI)	10
Agenzia delle entrate	45
Agenzia delle dogane e dei monopoli	12
Agenzia per la coesione territoriale	2
Agenzia Industrie Difesa	3
Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)	1
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF)	3
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)	1
Totale posti da bandire	123

18A00378

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 27 dicembre 2017.

Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni, che demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei beni di proprietà dello Stato;

Visto, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Visto, inoltre, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 22, commi 1 e 9, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto

2014, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni che, nel dettare disposizioni in materia di razionalizzazione delle sedi delle Autorità Indipendenti, privilegia, tra l'altro, soluzioni allocative in edifici di proprietà pubblica;

Considerato che:

- l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM), nell'ambito delle attività di razionalizzazione di cui all'art. 22, comma 9, del decreto-legge 90/2014, è pervenuta alla decisione, previa indagine di mercato, di acquistare l'immobile sito in Roma, Piazza Verdi 6/A, di proprietà della Bipielle Real Estate, quale sede della predetta Autorità, ritenendola la soluzione economicamente più vantaggiosa;

- detta Autorità, a tal fine, ha esperito tutta la necessaria e prescritta attività istruttoria per pervenire alla conclusione dell'operazione;

- l'AGCM, con nota n. 33871 del 5 maggio 2016 ha espresso ai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze l'orientamento che l'immobile in corso di acquisto fosse iscritto al patrimonio dello Stato con contestuale concessione in uso gratuito all'Autorità, fintanto che permangano le esigenze istituzionali della medesima Autorità;

- l'Amministrazione finanziaria ha manifestato con nota n. 22740 del 20 novembre 2017 a firma del Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze il proprio assenso alla predetta operazione;

- l'AGCM, con lettera n. 89820 del 16 dicembre 2017 diretta al Ministero de e all'Agenzia del demanio, ha comunicato di aver deliberato, in data 5 dicembre 2017, di procedere all'acquisto dell'immobile sito in Roma,

